



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Roma, 31 agosto 2021

Prot. n. 126/2021

A tutte le Cooperative associate
_____LL.SS._____

Oggetto: Contributo di Revisione Biennio 2021/2022

La presente per comunicare che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 giugno 2021, pubblicato in G.U. n. 197 – Serie Generale del 18.08.2021, sono stati fissati i parametri per il calcolo del contributo di revisione per il biennio 2021/2022.

Tale contributo, dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, deve essere corrisposto nella misura indicata nella seguente tabella:

	Fasce e importo	PARAMETRI		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

Come stabilito dal decreto che si allega alla presente, ricordiamo che:

1. l'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020;
2. per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile;
3. nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 cc.- e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 cc.
4. i contributi determinati sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
5. l'aumento del 50% di cui al punto 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

6. come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi indicati nella tabella sopra riportata, sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda **il calcolo del contributo**, si ricorda che la collocazione in una delle fasce a), b), c), d) della tabella sopra riportata, richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti; il superamento anche di uno solo dei parametri prevede il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

Limitazioni ed eccezioni

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022, sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie - l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6 del decreto ministeriale.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021.

Modalità di pagamento

Le cooperative già associate a UE.COOP o che aderiranno entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale **ovvero entro il 16 novembre 2021**, dovranno versare il contributo alla stessa UE.COOP entro tale termine, **esclusivamente con bonifico bancario** secondo le seguenti modalità:

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT36E 02008 05364 000102500201

Nella causale del versamento è necessario indicare:

1. Numero di matricola attribuito alla cooperativa da UECOOP (al fine di identificare con certezza la cooperativa che versa);
2. Ragione sociale;
3. Contributo di revisione 2021/2022.

Si ricorda in fine che ai sensi dell'art. 42 - Legge 273/02 (Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59), *"In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo"*.

I nostri uffici rimangono ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti, sia contattando i consueti recapiti telefonici che inviando una mail all'indirizzo ufficio.revisioni@uecoop.org
Cordiali saluti.

Vincenzo Sette
(Procuratore)

